

Dissenso del presidente di sezione in ordine al trasferimento di un collaboratore di cancelleria disposto dal primo dirigente con il consenso del capo dell'ufficio

(Risposta a quesito del 18 novembre 1998)

"Il Consiglio rileva che - come già deliberato nella seduta del 23 febbraio 1995 -:

«In uffici strutturati in sezioni, la necessità che il dirigente dell'ufficio abbia piena conoscenza della congruità della distribuzione del personale amministrativo dell'ufficio stesso e possa compiutamente valutare l'incidenza sul servizio e le conseguenze sulla giurisdizione del movimento del personale, richiede che lo stesso dirigente, una volta informato dai capi delle cancellerie e segreterie della necessità di uno spostamento di personale amministrativo da attuare nell'ambito del proprio ufficio, senta in merito il magistrato che presiede la sezione. E ciò, oltre che per una elementare esigenza di buona amministrazione e di conoscenza - da parte di chi vi eserciti compiti di direzione, per l'appunto il presidente di sezione - della composizione del proprio ufficio, al più specifico fine di consentire al presidente della sezione di rappresentare gli inconvenienti, o anche di confermare l'opportunità dello spostamento del personale, e pervenire al provvedimento di trasferimento interno con la maggiore consapevolezza ed efficacia possibile";

- che nello stesso senso può risponderci al quesito su indicato riaffermandosi da un lato che il Dirigente ha l'obbligo di sentire in merito al trasferimento il magistrato che presiede la sezione e, dall'altro che per tale trasferimento è necessario e sufficiente il consenso dello stesso Dirigente dell'Ufficio non ostandovi il dissenso del presidente di sezione

risponde

che il Dirigente dell'Ufficio strutturato in sezioni, una volta informato dai capi delle cancellerie e segreterie della necessità di uno spostamento del personale amministrativo deve sentire in merito il magistrato che presiede la sezione perchè possa motivatamente pervenire al trasferimento interno con la maggiore consapevolezza ed efficacia possibile, nonostante il dissenso espresso dal magistrato che presiede la sezione interessata».